

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Sammarco Cesarino - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che in data 16 marzo u.s. è stato notificato in Azienda il ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Sammarco Cesarino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Colucci e Paolo Longo, al fine di ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore del V° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL della categoria, con decorrenza 01/01/1991, nonché il diritto a percepire le differenze retributive corrispondenti e, per l'effetto, la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese del giudizio;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza al 21/01/1999 per la comparizione delle parti;
- ritenuto doversi costituire in giudizio;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Sammarco Cesarino per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di Previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. L. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 02/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 952/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

pr. Manuale 2.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Pretura Circondariale di Taranto

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

16 MAR 1999

Per **Saimmarco Cesarino**, elettivamente domiciliato in Taranto al c.so
Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta
unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma

Contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto in persona del
legale rappresentante pro-tempore.

Fatto

- Il ricorrente presta attività di lavoro subordinato a favore dell'azienda
convenuta rivestendo la qualifica di operaio specializzato ex L. n.30/1978.
V livello R.E.;
- A partire dal 01/01/1991, essendo in possesso di adeguata esperienza
professionale e conoscenze teorico-pratiche, svolge funzioni ed attività
tecniche con margini di autonomia, che richiedono particolare perizia e
responsabilità, utilizzando anche macchine utensili complesse, quali ad
esempio la pressatrice, la taglialamiera e la punzonatrice;
- Tali funzioni rientrano nel profilo professionale di un operaio tecnico, e
non specializzato, di V livello; ma, dal gennaio 1991 a tutt'oggi, il ricorrente
non ha avuto dall'azienda alcun riconoscimento di tale qualifica, sia per
quanto attiene il profilo formale sia per quanto attiene il profilo retributivo.
- Nel gennaio 1997 il ricorrente ha presentato all'azienda convenuta ricorso
gerarchico ex art.10 R.D.L. n.148/31, al fine di ottenere il riconoscimento

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI
E L'Avv. PAOLO LONGO

.....
e rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento,
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, e
ogni facoltà di legge, comprese
quella di conciliare, transigere
incassare per mio conto
farsi sostituire occorrendo
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, 11

La firma è autentica.

Diego Colucci

Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 2169

del 16 MAR 1999

Dirigente Ammin.vo

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Ufficio Contabilità

Ufficio Amministrazione

Ufficio Manutenzione

Ufficio Pulizie

Ufficio Sicurezza

Ufficio Altro

della qualifica di operaio tecnico di V livello, a partire dallo 01/01/1991, senza però ottenere alcun positivo riscontro

- Poiché nel 1991 non doveva essere considerato esistente il vincolo del Regolamento avanzamento e promozioni, in quanto abrogato dalla L. n. 270/88, l'espletamento delle funzioni superiori avrebbe dato luogo all'attribuzione della qualifica.

- La vacanza posto nel 1991 poteva essere ricercata nell'organico derivato da quello in vigore nel 1988, in seguito decaduto per effetto della L. n. 270/88, la quale ha rimesso la materia alla contrattazione di categoria, avendo abrogato la L. n. 30/78.

- La nuova pianta organica A.M.A.T., approvata con deliberazione n. 294 del 23/12/1996, prevede n. 3 posti vacanti per operaio tecnico.

Diritto

L'art. 2103 c.c. prevede che "nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva [...] dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi".

A ciò si aggiunga quanto prescritto dall'art. 36 Cost., e cioè che il lavoratore ha diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.

Sulla materia vi sono innumerevoli pronunzie giurisprudenziali, ma particolare attenzione è da prestare ad una sentenza del Pretore di Pisa del 05/10/1990, per la quale la norma dell'art. 13 Stat. Lav., modificativo

dell'art 2103 c.c., relativa all'acquisto da parte del lavoratore adibito all'esercizio di mansioni superiori del diritto alla qualifica corrispondente, prevale sulla corrispondente disciplina stabilita per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie dell'art 18 del reg. all. A. al R.D. n.148/31, in quanto norma di portata generale e successiva, oltrechè, comunque, nell'apparente concorso, in tutti in casi in cui si tratti di legittimare una situazione di fatto consolidata. La fattispecie *de quo* è certamente più che "consolidata", espletando il ricorrente le mansioni di operaio tecnico dal 01/01/1991.

Comunque, compete all'odierno ricorrente il trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore, rispetto a quella riconosciutagli dall'Azienda, ovvero di operaio specializzato: tale diritto, infatti, trova fondamento ed è regolato conformemente ai principi generali vigenti in materia (ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.).

Da quanto esposto è evidente che l'Azienda convenuta va condannata al riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica di Operaio Tecnico, le cui mansioni il Sammarco espleta oramai dall'01/01/1991, nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive, mai percepite dal ricorrente.

Tanto ciò premesso, il Sig. Sammarco Cesarino, come in epigrafe rappresentato e difeso.

ricorre

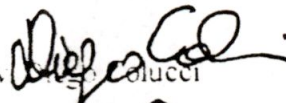
al Pretore di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

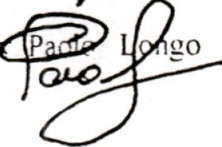
conclusioni

- in via principale, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto dall'Azienda convenuta la qualifica di Operaio Tecnico, V° livello;
- in via ulteriore dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive corrispondenti alla posizione di Operaio Tecnico, mai corrisposte dalla convenuta;
- per l'effetto condannare l'Azienda convenuta al pagamento delle suddette somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

Vittoria di spese, diritti e onorari.

Taranto - Roma,

Avv.  Colucci

Avv.  Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ammessa prova per testi sulla premessa narrativa, che a tal fine deve intendersi preceduta da "vero che".

Si indicano a testi:

Il Sig. Latanza Antonio, il Sig. Le Noci Giovanni ed il Sig. Montecristo Giacomo.

Si produce:

- ricorso gerarchico in data 16/01/1997.

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 21.1.99
ore 9 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24.2.98

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 5 MAR. 1938



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE

persone che espose nell'Exposition

E. Rodin

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

N. 163/1178

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APP. DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO